



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza n. 13/13 con la quale venivano disciplinate le aree di sosta sul piazzale Angioino;

CONSIDERATO che l'ARPA Campania ha in corso la campagna estiva di monitoraggio della qualità dell'aria, mediante il posizionamento nel piazzale antistante la Stazione Marittima di un laboratorio mobile con le attrezzature tecniche;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di consentire lo svolgimento di tale attività, modificare temporaneamente il precedente provvedimento di destinazione funzionale dell'area ponente del piazzale antistante la Stazione Marittima, riservando n. 2 stalli per la sosta del laboratorio mobile;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

Fino al 20 agosto 2020 il quarto e quinto stallo di sosta veicolare siti nel lato ponente del piazzale antistante la Stazione Marittima sono riservati alla sosta del laboratorio mobile ARPA Campania per l'effettuazione della campagna di monitoraggio della qualità dell'area.



Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Napoli, li 20.07.2020

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO